

Trento, 6 dicembre 2005

Egregio Signor
Giacomo Bezzi
Presidente del Consiglio Provinciale
Sede

Ordine del giorno n. 2 al DDL 11 aprile 2005, n. 108 “Modificazioni della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci), in materia di sicurezza e di assicurazione ai fini della responsabilità civile verso terzi.

Il Consiglio provinciale

Premesso che:

- Con la delibera n. 2789 del 26/11/2004 la Giunta provinciale ha modificato il DPGP 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg. “Regolamento per l’esecuzione della L.P. 21 aprile 1987, n. 7 concernente la Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e piste da sci” al fine di recepire alcuni dei principi contenuti nella legge 24 dicembre 2003 n. 63, recante norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo. Con l’articolo 5 è stato sostituito l’articolo 30 ter “Comportamento dello sciatore”, prevedendo al comma 2, lettera g) “Transito e risalita” al punto 2) che “La risalita della pista con gli sci ai piedi è vietata sulle piste da sci o tratti delle stesse che espongano espressamente il divieto con idonea segnaletica”;
- obiettivo evidente della norma così formulata è quello di evitare che in alcuni tratti di pista, la cui vista è preclusa a quanti percorrono la discesa (ad esempio a valle di un dosso, dietro ad alberi od ostacoli di altra natura), lo sciatore possa trovarsi davanti all’improvviso qualcuno che risale la pista. Infatti, al successivo punto 3) si dispone che “Ove non vietata, la risalita deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di legge nonché quelle adottate dal gestore dell’area sciabile attrezzata”;
- la norma regolamentare così formulata, su espressa richiesta del legislatore contenuta nel parere della competente commissione del Consiglio provinciale del 4 novembre 2004, ai sensi dell’articolo 59 della sopraccitata legge provinciale, contiene una *ratio* inequivocabile che è quella di contemperare la presenza ed il rispetto reciproco tra chi percorre la pista nei due sensi, così consentendo l’accesso alle piste ai numerosi praticanti lo scialpinismo che storicamente hanno risalito le piste da sci senza mai arrecare danno a cose o persone. Va precisato ulteriormente, a questo proposito, che in alcuni casi colui che risale con gli sci ai piedi una strada forestale od un sentiero escursionistico può trovarsi nella necessità di dover attraversare o risalire un breve tratto di pista – poiché la stessa pista “ricopre” tutta o parte della medesima strada forestale o del medesimo sentiero – e non può dunque “sorvolare” la pista se la risalita di

questa è stata interamente interdetta. Per fare un altro esempio, prendiamo il caso di una meta scialpinistica storica (ve ne sono moltissime in Trentino, Cima Roma nelle Dolomiti di Brenta tra le altre), cioè preesistente la realizzazione di una pista da sci, per raggiungere la quale meta occorre obbligatoriamente risalire – per motivi orografici, di sicurezza, eccetera – un tratto di pista: ebbene appare evidente anche in questo caso come diventi materialmente impossibile per lo scialpinista evitare il contatto con la pista attrezzata e dunque un divieto generalizzato comporta, per legge, la chiusura di un percorso storico antecedente la realizzazione di una stazione sciistica;

- alla luce della prima applicazione della nuova norma e nonostante le indicazioni correttamente fornite dall'Assessorato competente, si è invece assistito purtroppo – anche se in casi limitati e non generalizzabili – ad un aumento dei divieti di risalita delle piste anche in casi assolutamente ingiustificati ed ingiustificabili (divieti estesi addirittura ad intere piste e non a singoli tratti oggettivamente pericolosi) e che ottengono l'unico risultato di penalizzare gravemente gli scialpinisti, in particolare coloro che praticano attività agonistica e che necessitano di luoghi aperti ma sicuri nei quali potersi allenare. Vi è dunque stato un comportamento discriminatorio verso sportivi e cittadini civili, corretti e responsabili;
- la pratica dello scialpinismo è una delle attività sportive ed amatoriali più classiche ed apprezzate nella nostra provincia ed ha grandissima valenza sociale ed economica. I praticanti sono diverse migliaia ed il Trentino ospita numerosi raduni e manifestazioni di livello mondiale, tanto che diversi atleti trentini hanno raggiunto i più prestigiosi traguardi sportivi ed alpinistici. Negli ultimi anni sono sempre più numerose le località turistiche trentine che si propongono sul mercato come meta per la pratica dello scialpinismo, tanto che alcune di esse basano gran parte della loro offerta proprio sullo scialpinismo;
- lo scialpinista è generalmente anche uno sciatore praticante lo sci da discesa e dunque non può essere considerato in alcun modo una persona che intende avvalersi gratuitamente della pista da sci. Ne' può essere considerato una persona che danneggia la pista, poiché la risalita a bordo-pista con le pelli di foca ha effetti nulli per non dire irrilevanti sulla qualità del manto nevoso lavorato dai mezzi battipista. Nella quasi totalità dei casi, lo scialpinista è persona più corretta, competente e tecnicamente preparata della media degli sciatori che frequentano le nostre stazioni sciistiche tanto che non si possono addebitare a scialpinisti, salvo rarissimi casi, comportamenti scorretti o pericolosi. Trattandosi inoltre di un contribuente, lo scialpinista consente all'ente pubblico di sostenere i notevoli finanziamenti che annualmente vengono indirizzati ai gestori delle piste per la manutenzione delle stesse. Piste che molto spesso si trovano su terreni pubblici o di uso civico e dunque beni collettivi. Come sportivo, infine, con l'acquisto dei materiali, dell'abbigliamento e con i consumi alimentari lo scialpinista contribuisce a creare notevoli ricadute sull'indotto economico dell'industria dello sci. Basti pensare che diversi rivenditori di sci segnalano come quasi la metà dei nuovi sci venduti siano destinati proprio alla pratica dello scialpinismo. Vi è inoltre una nota molto importante al riguardo dell'attività sportiva. Per motivi di comodità e sicurezza, chi pratica lo scialpinismo come sport agonistico necessita di allenamenti quotidiani e dunque trova particolarmente adatti alcuni percorsi che risalgono il bordo delle piste. A fianco della responsabilizzazione degli sciatori deve dunque prevalere il buonsenso dei gestori delle piste, affinché non siano ingiustificatamente penalizzati i praticanti di uno dei settori portanti dello sport, dell'industria e del turismo invernale del Trentino;
- alla luce di quanto esposto appare pertanto inaccettabile che talune località sciistiche stiano diventando "vietate" agli scialpinisti. La norma va dunque applicata secondo i principi che l'hanno ispirata e coloro che non la rispetteranno andranno severamente sanzionati, prevedendo in caso di recidiva anche la riduzione o la sospensione dei contributi pubblici;

impegna la Giunta provinciale

1. ad intervenire presso tutti i gestori delle piste da sci affinché il divieto normativo sia applicato solo nelle situazioni di oggettiva o accertata pericolosità, consentendo in ogni stazione sciistica diverse possibilità per la risalita in sicurezza delle piste da parte degli scialpinisti;
2. a verificare ed a tenere monitorata presso tutte le stazioni sciistiche la possibilità di effettuare la risalita a bordo pista con gli sci, affinché tale pratica non sia di fatto preclusa;
3. a modificare il regolamento per l'esecuzione della L.P. 21 aprile 1987, n. 7 "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e piste da sci" nel caso si rilevassero, anche nel corso della stagione invernale 2005/2006, comportamenti contrari allo spirito della norma o comunque penalizzanti la pratica dello scialpinismo.

Cons. prov. Roberto Bombarda